

## MANCATA REPERIBILITÀ A VISITA MEDICA DOMICILIARE RIGUARDA L'INPS NON IL POTERE DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO

**GIOVANNI MAGLIARO**

*Non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l'istituto previdenziale comportano anche una responsabilità disciplinare: per quest'ultima è necessario accertare il rispetto dell'articolo 2106 codice civile (che riguarda l'inosservanza dei doveri di diligenza, di obbedienza e di obbligo di fedeltà).*

*L'assenza alla visita domiciliare non coincide con il tenere una condotta all'interno delle pareti domestiche che si riveli di ostacolo all'accesso del medico competente. Può essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l'INPS non già ai fini disciplinari, per i quali occorre accertare che in concreto la condotta integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono. I giudici di merito, dopo aver accertato che il lavoratore era presente all'interno delle mura domestiche, hanno escluso che la condotta fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede.*

*L'obbligo che grava sul lavoratore in malattia non può essere esteso fino a comprendere il divieto di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano normalmente svolto all'interno dell'abitazione.*



n. 216  
1 agosto 2022

**C**on la recente ordinanza n. 22484 del 18 luglio 2022 la Cassazione afferma un interessante principio in materia di conseguenze per la mancata reperibilità alla visita medica domiciliare di un lavoratore in malattia.

Un dipendente della Clinica Città Studi di Milano ha proposto ricorso contro la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogatagli dal datore di lavoro perché, assente per malattia, al momento della visita di controllo domiciliare non aveva aperto la porta al medico non consentendone l'accesso nell'abitazione. L'interessato ha sostenuto di non aver sentito suonare il campanello di casa perché "sotto la doccia". Si era tuttavia immediatamente attivato manifestando piena disponibilità a consentire l'accertamento ed aveva comunicato tempestivamente l'accaduto agli organi preposti.

Prima il Tribunale poi la Corte d'Appello di Milano hanno accolto la domanda del lavoratore ritenendo che, in relazione alle circostanze del caso concreto, doveva essere esclusa la rilevanza disciplinare della condotta non risultando violati gli obblighi di esecuzione del contratto secondo buona fede. La Clinica ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la mancata reperibilità costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile in sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia ed il dipendente è tenuto ad astenersi da condotte che impediscano l'accesso al medico della struttura pubblica. Del resto il contratto collettivo prevede la rilevanza disciplinare dell'assenza alla visita di controllo.

La Cassazione ha respinto il ricorso. Secondo la Suprema Corte la procedura di cui all'articolo 5 della legge 638 del 1983 (istitutiva delle fasce orarie di reperibilità) attiene al rapporto assicurativo e, rientrando nel potere esclusivo dell'INPS, travalica l'ambiente interno del rapporto di lavoro e non costituisce esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro. La decadenza dal trattamento economico può essere annoverata tra le sanzioni a carattere amministrativo proprie del potere degli enti previdenziali. A detta sanzione può aggiungersi l'ulteriore misura di carattere punitivo, espressione disciplinare del datore di lavoro, ove la condotta del dipendente integri anche violazione degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.